

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

*per esito negativo delle verifiche sull'affidabilità e la solidità economico-finanziaria
in fase di valutazione ex ante*

Spett.le
Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale della ricerca per la
programmazione dei finanziamenti e per
l'innovazione tecnologica
(già Direzione Generale della Ricerca)
Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 Roma

PREMESSO CHE

- a) in data 18 marzo 2025, con Decreto Direttoriale n. 307, il Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica (già Direzione Generale della Ricerca), con sede in Roma, Largo Antonio Ruberti, 1, c.f. 96446770586, (il "MUR" o il "Ministero"), ha approvato la Manifestazione di Interesse per il "Sostegno a iniziative per il rafforzamento delle filiere strategiche, per la messa in rete di forme di aggregazione tra i soggetti della ricerca e per lo sviluppo competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità" (l' "Avviso"), finanziata a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
- b) nel Disciplinare allegato all'Avviso, nella versione definitiva approvata con D.D. del 27 febbraio 2026 n. 267, (il "Disciplinare"), il Ministero ha disposto termini e condizioni per il Beneficiario dell'Agevolazione;
- c) l'impresa/organismo di ricerca (il "Contraente") con sede legale in, prov....., c.f., partita IVA, iscritta al Registro delle Imprese di, al n. del Repertorio Economico Amministrativo, ha avanzato al MUR una domanda di concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla precedente lettera a), con il codice identificativo
- d) ai sensi dell'art. 62, comma 7 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, nonché dell'art. 6, commi 8 e 10 del D.M. del 19 febbraio 2013 n. 115, in caso di esito negativo delle verifiche sulla solidità e l'affidabilità economico-finanziaria dei soggetti proponenti, il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia;
- e) le verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria del Contraente, effettuata dall'Istituto convenzionato incaricato in forza dell'art. 1 comma 550 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, hanno dato esito negativo;

- f) in data, il MUR ha adottato il Decreto Direttoriale n. del (il "Decreto di Concessione"), [come, eventualmente, rettificato con D.D. n. del.....], ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (ed in particolare degli articoli 60, 61, 62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134), nonché delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021 n. 1314, così come modificato dai successivi D.M. del 24 dicembre 2021, n. 1368 e D.M. del 28 novembre 2023 n. 1556, che stabiliscono, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- g) in forza del Decreto di Concessione, il Contraente è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui alla lettera a), per un importo complessivo a titolo di contributo alla spesa pari a € (l' "Agevolazione");
- h) con il Decreto di Concessione, il Ministero, a fronte dell'esito negativo delle predette verifiche e acquisito l'impegno del Contraente alla stipula di idonea garanzia, ha imposto allo stesso termini condizioni al fine della concessione dell'Agevolazione;
- i) in datail Contraente ha sottoscritto l'Atto d'obbligo e accettazione dei termini e delle condizioni di cui al Disciplinare di concessione dell'Agevolazione;
- j) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto di Concessione sono disciplinate, laddove non previste nello stesso e nel Disciplinare allegato, dalla specifica normativa in esso richiamata, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di concessione e revoca dei contributi pubblici, ivi compreso il Decreto Legislativo 27 novembre 2025 n. 184, in vigore dal 1° gennaio 2026;
- k) il Contraente ha assolto all'obbligo di copertura di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali stabilite dal Decreto interministeriale del 30 gennaio 2025, n. 18;
- l) l'Agevolazione di cui alla precedente lettera g) è concessa, stante l'esito negativo delle verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria, previa presentazione di garanzia a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da un soggetto emittente, autorizzato e vigilato dalle competenti Autorità di Vigilanza e Controllo (il "Soggetto Emittente"), a garanzia dell'importo totale dell'Agevolazione concedibile in relazione ai costi ammessi e indicati nel suddetto Decreto di Concessione n. del, oltre rivalutazione e interessi dovuti come per legge, Disciplinare e dal presente atto;
- m) con D.D. n. del, è stato approvato lo schema di garanzia a prima richiesta per l'erogazione delle agevolazioni in caso di non superamento delle verifiche concernenti la solidità e l'affidabilità economico-finanziaria per i soggetti di natura privata;
- n) il Soggetto Emittente la presente garanzia a prima richiesta ha preso visione della domanda di Agevolazione e dei relativi allegati, nonché del Decreto di Concessione

delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ivi incluso il Disciplinare e suoi allegati;

- o) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348 e ss.mm.ii., dal D.lgs. 01.09.1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), dall'art. 24, commi 32 e 33, della L. 27.12.1997, n. 449 e ss.mm.ii., dall'art. 3, comma 8, della L. 23.07.2009, n. 99 e ss.mm.ii., dal D.lgs. 13.08.2010, n. 141 e ss.mm.ii., nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia di garanzie pubbliche e fideiussioni, anche sopravvenuta.

TUTTO CIÒ PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO

la Società¹....., con sede legale in....., prov....., c.f., partita IVA....., iscritta al Registro delle Imprese dial n. del Repertorio Economico Amministrativo iscritta all'albo/elenco² (il "Soggetto Emittente"), a mezzo dei sottoscritti signori:

....., nato a, in data....., c.f.

....., nato a....., in data....., c.f.....

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi, con il presente atto, garante nell'interesse del Contraente e a favore del MUR, Ente garantito, fino alla concorrenza dell'importo di €. (...../..), corrispondente all'importo complessivo dell'Agevolazione di cui al Decreto di Concessione n. del, oltre a interessi come dovuti per legge e ai sensi del Disciplinare, nonché alle altre maggiorazioni specificate nel presente atto, ai sensi e per gli effetti delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto della garanzia. Il sottoscritto Soggetto Emittente garantisce a prima richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'importo dell'Agevolazione di cui alla lettera g) delle premesse a fronte dell'eventuale decreto di revoca della stessa, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto, qualora il Contraente non vi abbia provveduto entro

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia a prima richiesta (Istituto di credito..../Compagnia di Assicurazione..../Società finanziaria....) e relativa configurazione giuridica, nonché i riferimenti dell'autorizzazione al rilascio delle garanzie in questione.

² Ai sensi dell'art.1 della L.10.6.1982 n. 348 e del D.Lgs. dell'1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. (TUB) indicare: - per le banche o Istituti di Credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia ; - per le imprese di assicurazione, gli estremi di iscrizione all'albo delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; - per gli intermediari finanziari, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 53 "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7 -ter, comma 1 -bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130".

quarantacinque (45) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata.

L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computato nella misura della quota di capitale richiesta in restituzione, aumentata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione delle somme e quella dell'effettivo rimborso, calcolati in ragione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento dell'ammissione all'Agevolazione, con una maggiorazione di 5 (cinque) punti percentuali.

Articolo 2 – Operatività della garanzia. Il Soggetto Emittente si impegna ad effettuare il rimborso, a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo PEC, da parte del Ministero, e comunque, entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza contestata dall'amministrazione al Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'Articolo 1.

Al Ministero, non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Soggetto Emittente e/o del Contraente, anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

Il Soggetto Emittente rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Soggetto Emittente potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Il Soggetto Emittente accetta sin d'ora che le modalità del rimborso vengano rese note nella richiesta di rimborso effettuata dal Ministero.

Articolo 3 - Durata della garanzia ed eventuale svincolo. La presente garanzia ha durata ed efficacia fino a sei mesi dal termine delle attività progettuali e pertanto fino al

A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte del Ministero a seguito di autorizzazione espressa e in forma scritta su richiesta dell'interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di sei mesi e cioè fino al

L'importo garantito dovrà coprire le somme concesse in Agevolazione dal MUR per tutta la durata delle attività progettuali, pertanto, in caso di provvedimenti che autorizzino una proroga dei termini previsti originariamente per la conclusione del progetto, il Contraente dovrà sottoscrivere un'appendice alla presente polizza che recepisca i nuovi termini e i riferimenti ai provvedimenti intervenuti.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte del Ministero, in tutto o in parte, il Ministero ha diritto di richiederne l'escussione al Soggetto Emittente.

In caso di escussione, il Soggetto Emittente, sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando a ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti del MUR ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al

pagamento in favore del Ministero entro e non oltre quarantacinque (45) giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata ed efficacia della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga, con le modalità previste al precedente articolo 2, alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 4 – Requisiti soggettivi. Il Soggetto Emittente dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 1 della L.10.6.1982 n. 348 e ss.mm.ii., dell'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), del D.Lgs. 13.8.2010 n.141 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministero Economia e finanze del 2 aprile 2015, n. 53, e segnatamente:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;

2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS ovvero, se avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, di essere abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

3. se Società Finanziaria, di essere iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB, nel rispetto delle relative norme di attuazione di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 53;

b) aver onorato eventuali precedenti impegni con il MUR;

c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

Articolo 5 – Modifiche al testo. Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia dovrà essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dal Ministero.

Articolo 6 – Elezione di domicilio. Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta a ogni effetto di legge ove sia indirizzata a mezzo PEC alla sede legale e/o alla direzione generale del Soggetto Emittente, ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto, da intendersi quale domicilio eletto.

Articolo 7 – Foro competente. Per qualsiasi eventuale controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Roma.

IL CONTRAENTE

IL SOGGETTO EMITTENTE
